

# **COMUNE DI BORRELLO**



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO  
DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI  
IN MODALITÀ TELEMATICA.**

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza con la possibilità per tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

## **Art. 2 Principi e criteri**

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed in base all'articolo 12 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'amministrazione digitale - CAD)a) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza;

b) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

## **Art. 3 Requisiti tecnici**

1. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza vengono utilizzati programmi reperibili sul mercato senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*).

2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni: a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza; b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento; c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito; d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione; e) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e del Consiglio; f) la sicurezza dei dati e delle informazioni; g) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

3. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

## **Art. 4 Convocazione**

1. La convocazione delle adunanze avviene con la modalità ordinariamente utilizzata presso l'Ente.

2. Le proposte oggetto di trattazione, complete dei pareri, tecnico e contabile, e di tutti gli allegati necessari per la completezza dell'atto, dovranno essere trasmesse agli assessori tramite invio alla casella di posta elettronica di ciascuno di essi.

## **Art. 5 Partecipazione alle sedute**

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché non pubblico o aperto al pubblico, e in ogni caso con

l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza (*es. uso di auricolari*) e che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. La seduta può prevedere la presenza di alcuni componenti presso la sede comunale ed altri in collegamento mediante videoconferenza oppure può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione.

4. La seduta di Giunta e Consiglio comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori, Consiglieri e Segretario comunale, ed eventuali posizioni organizzative se necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità (*i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza*);

5. Ciascun assessore e consigliere è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

6. Prima della seduta vengono fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

#### **Art. 6 Accertamento del numero legale**

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità degli assessori e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

4. Gli assessori che intendono assentarsi durante la seduta sono tenuti a comunicarlo, in modo che la loro assenza in video non possa essere confusa con un difetto di collegamento.

#### **Art. 7 Svolgimento delle sedute**

1. Le sedute della Giunta e del Consiglio Comunale in videoconferenza si intendono svolte nella sede istituzionale dell'Ente.

2. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.

#### **Art. 8 Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando l'assessore e/o consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto.

3. Il Sindaco accerta, attraverso il riscontro audio e video dell'assessore chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza; - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto e proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco.

Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può: a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che gli assessori collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati; b) rimandare l'esito della votazione.

#### **Art. 10 Verbali**

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza.
2. Il verbale contiene inoltre: - la dichiarazione della sussistenza del numero legale; - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso; - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate; - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.

#### **Art. 11 Protezione dei dati personali**

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente gli Assessori e/o i consiglieri e i dipendenti dell'Ente.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.